

Cass. pen. Sez. I, (ud. 01-03-2005) 22-03-2005, n. 11503

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente

Dott. MOCALI Piero - Consigliere

Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere

Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere

Dott. PIRACCINI Paola - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

GIMONDO Antonio, nato a Siderno l'1/10/34 e da CALDARONE Massimiliano, nato a Torino il 26/8/69;

avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Torino il 28/10/2003 con la quale veniva confermata la sentenza di condanna, tranne che per un episodio, e conseguentemente ridotta la pena ad anni 1 e mesi 4 di reclusione per il primo e a mesi 4 per il secondo.

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

Udita la relazione del Consigliere Dott. Piraccini;

Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. Vittorio Meloni chiedeva l'inammissibilità dei ricorsi.

Rilevato che il difensore non è comparso.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Gli imputati venivano condannati, sia in primo che in secondo grado, per il reato di truffa e di favoreggiamento della permanenza di cittadini extracomunitari illegalmente presenti nel territorio, per avere carpito con l'inganno dai proprietari degli appartamenti il consenso ad affittarli, e per aver poi dato in sublocazione gli immobili a cittadini extracomunitari ad un prezzo superiore al mercato e superiore di quello pagato ai proprietari di oltre il 10%.

I giudici hanno ritenuto che tale condotta, provata documentalmente dal raffronto tra i contratti originari ed i contratti di subaffitto stipulati ad un prezzo notevolmente superiore, fosse idonea a configurare il delitto di favoreggiamento in quanto da un lato gli imputati sfruttavano la condizione di illegalità degli stranieri, che solo per la loro debolezza contrattuale potevano accettare canoni così esosi, realizzando così un ingiusto profitto, e dall'altro favorivano la permanenza nel territorio, perchè solo consentendo loro di avere un alloggio, li facilitavano a restare in Italia.

Rilevavano inoltre che gli imputati, mediatori immobiliari, avevano carpito la buona fede dei proprietari degli immobili, facendo loro credere di prendere in affitto per sè gli appartamenti, realizzando una vera truffa contrattuale che sussiste ogni qualvolta una parte viene indotta a stipulare un contratto sulla base di una falsa rappresentazione, con conseguente danno economico. La Corte territoriale contestava la tesi sostenuta dagli imputati e cioè che i reati di favoreggiamento fossero insussistenti per il fatto che avevano denunciato regolarmente i contratti di subaffitto con l'individuazione degli stranieri alloggiati, favorendo la loro identificazione e svolgendo un'opera benefica perchè la regolarizzazione presupponeva un regolare contratto di affitto. Si trattava in realtà di azioni dirette ad evitare una propria responsabilità e non certo volte a favorire la regolarizzazione degli stranieri, in quanto l'unico scopo perseguito dagli imputati era il proprio profitto economico.

Contro la decisione presentavano ricorso gli imputati deducendo violazione di legge in relazione all'art. 12 comma 5 l. 286/98 mancando la prova sia dell'ingiusto profitto sia del favoreggiamento, in quanto gli imputati svolgevano l'attività di mediatori nella locazione degli immobili esclusivamente in favore di cittadini extracomunitari, non necessariamente clandestini, e pertanto l'unico addebito che poteva loro essere rivolto era quello di non aver affittato ad equo canone, addebito privo di rilievo ai fini penali.

In relazione al delitto di truffa, ribadivano la insussistenza del requisito del danno economico arrecato alle parti lese.

Ritiene la Corte che i ricorsi debbano essere rigettati. Nella condotta tenuta dai due imputati sussistono ambedue i requisiti richiesti dalla norma. Il contratto di subaffitto, stipulato all'insaputa dei legittimi proprietari, aveva lo scopo di ottenere un canone mensile molto superiore a quello che corrispondevano ai proprietari, e quindi costituiva un ingiusto profitto perchè da un lato non era giustificato dall'attività di mediazione, che consentiva percentuali molto inferiori, e dall'altro approfittava della condizione di inferiorità dei cittadini extracomunitari che si trovavano in situazione di illegalità. Ridurre tale operazione a semplice pretesa di un canone superiore a quello equo, non è ammissibile, visto che i proprietari non lo ricevevano e non ne erano a conoscenza. Implicitamente appare pacifico il favoreggiamento, in quanto la permanenza dello straniero dipendeva da quel contratto, essendo l'alloggio una condizione indispensabile; la giurisprudenza di legittimità, in casi analoghi di impiego di cittadini extracomunitari in attività lavorative dietro retribuzione, ha riconosciuto in tale condotta il favoreggiamento alla permanenza illegale (Sez. 3^a 8 marzo 2001 n. 16064, rv. 219508) con argomentazioni del tutto sovrapponibili al caso di cui ci si occupa.

La circostanza che gli imputati denunciavano alla Questura la presenza degli stranieri occupanti gli immobili è del tutto irrilevante, essendo diverso lo scopo per cui la comunicazione prevista dall'art. 12 L. 178/91 è stata introdotta, cioè per controlli di ordine pubblico ai fini di contrasto al terrorismo, tanto è vero che si applica anche ai cittadini italiani. In relazione al delitto di truffa contestato, deve rilevarsi che per la truffa contrattuale è sufficiente la sussistenza di artifici e raggiri che hanno indotto la parte a concludere un contratto di disposizione dei propri beni, configurandosi il danno

nella caduta disponibilità del bene contro la propria volontà (vedasi per caso analogo Sez. 5^a 27 marzo 1999 n. 11441, rv. 214867). I ricorrenti debbono essere condannati in solido al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2005.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2005